

**SOVRANITÀ E MIGRAZIONI IN EUROPA: ALCUNE TENSIONI
GIURIDICHE**
SOVEREIGNTY AND MIGRATIONS IN EUROPE: SOME LEGAL TENSIONS

*Stefania Mazzone**

Riassunto: L'articolo indaga, attraverso la ricostruzione del dibattito teorico intorno alla natura del potere, la legittimazione giuridica della sovranità. A partire dalla elaborazione delle origini della modernità politica e giuridica, intorno al concetto di Stato, il saggio intende evidenziare e definire la natura della resistenza della sovranità nazionale alle sfide delle soggettività emergenti, portatrici di diritti. Da queste considerazioni si indagherà sulla elaborazione del concetto di "stato d'eccezione" come emergenza della sovranità, contro la prospettiva della contaminazione. Alla prova della nuova temporalità de spazializzata si evidenzierà l'emergere di un'ipotesi di sovranità quale diritto naturale costituente, con funzione deterritorializzante. Un concetto di sovranità che riprende la praddizione dell' "altra" modernità spinoziana nel concencetto di moltitudine in contrapposizione a quello di popolo. Una nuova proposta di cittadinanza universale, dentro la tradizione europea.

Parole chiave: sovranità; Europa; eccezione; meticciano; migrazioni.

Abstract: The article investigates, through the reconstruction of the theoretical debate around the nature of power, the legal legitimacy of sovereignty. Starting from the elaboration of the origins of political and juridical modernity, around the concept of the State, the essay intends to highlight and define the nature of the resistance of national sovereignty to the challenges of emerging subjectivities, bearers of rights. From these considerations we will investigate the elaboration of the concept of "state of exception" as an emergency of sovereignty, against the prospect of contamination. At the test of the new temporality of spatialization, the emergence of a hypothesis of sovereignty as a constituent natural right, with a deterritorializing function, will be highlighted. A concept of sovereignty that takes up the practice of the "other" Spinozian modernity in the concept of multitude as opposed to that of the people. A new proposal for universal citizenship, within the European tradition.

Keywords: sovereignty; Europe; exception; crossbreeding; migrations.

* Professoressa associata di Storia delle Dottrine Politiche Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università degli Studi di Catania. smazzone@unict.it Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "Scienze politiche", Ateneo di Catania. Membro del Comitato Scientifico della collana "Temi di Storia", Franco Angeli, diretta da Pietro Adamo e Giampietro Berti. Membro del Comitato Scientifico della rivista di Fascia A per il settore sps/02, "Scienza & Politica.

1 UN'IDEA DI SOVRANITÀ

La teoria politica della modernità è considerata poggiare su un concetto di sovranità che supera il potere di vita o di morte espresso dal corpo del re medievale dell'ipotesi di Bloch (Bloch, 2016 [1924]). La sovranità teologica medievale della figura singolare e corporea, nello stato moderno si sposta alla macchina amministrativa, fiscale, militare, disseminandosi tra i poteri e applicandosi a confini, istituzioni, dogane, culture, soggettività sociali. La Ragion di Stato della prima modernità, legittima il potere assoluto della violenza di Stato in condizioni d'eccezione. Esisteva già una metafisica della "necessità" che nel medioevo si fondava sulla formula *necessitas legem non habet*. Da Antigone, pietra miliare della narrazione intorno al dissidio *nomos/physics*, fino alla distinzione tra legge divina e diritto positivo, la "necessità" rende il sovrano *legibus solutus*. Machiavelli secolarizza la questione: la necessità è *naturale*, la *ragion di Stato* non ha dimensione giuridica ma governamentale. Così assistiamo alla concettualizzazione della sovranità in Bodin, non meno che allo svolgimento della tematica della fortuna in Machiavelli. E' così che tra '600 e '700 nasce l'inscindibile nesso tra stato ed emergenza, insieme alla contestazione di un potere sovrano che non garantisca libertà di espressione, di opinione, di critica, da parte di Spinoza. Questo processo mette al centro del dibattito la questione dell'eccezione e dell'arbitrio come elementi costitutivi del potere. A partire, infatti, dalla sua origine, lo stato d'emergenza coincide con l'ipotesi teorica dello stato di natura e il sovrano, *legibus solutus*, colui che ne impedisce il ritorno. Dunque il concetto di sovranità si costituisce quale tema quando l'Europa completa il processo di unificazione degli stati su base territoriale, come sostiene Autrand (Autrand,1986). La sovranità nell'ambito delle monarchie che estendono il proprio potere a parti sempre più estese del mondo conosciuto dopo la scoperta dell'America assume una conformazione sempre più "illimitata". Di questa sovranità, a parte Bodin e Machiavelli, in termini governamentali, abbiamo in seguito la concezione di presupposto ad ogni governo legittimo, ma in contraddizione col suo enunciato:

Se infatti per sovranità si intenderà comunemente nel XVI secolo quell'attributo del governo che difficilmente può astrarsi dalla realtà del comando supremo, secondo Bodin, nella sua assolutezza e perpetuità, avendo carattere naturale, essa non deve essere esercitata lasciando spazi liberi e luoghi che ne siano privi: non ci deve essere alcun vuoto geopolitico e alcun distretto privo di legge (Vernaglion, 2006).

Da questo momento i conflitti dell'Europa diventano conflitti esterni, su scala globale. Con la scoperta del mondo esterno, conquistabile si costituisce l'eurocentrismo (Amin, 1989). L'eurocentrismo sembrerebbe, dunque, nascere proprio in reazione all'umanesimo rinascimentale da cui provenivano le idee rivoluzionarie di uguaglianza, moltitudine, singolarità. Il non lasciare spazi liberi, secondo la concezione di sovranità pervenuta da Bodin, sarà proprio la caratteristica dei sovrani europei, specie spagnoli e portoghesi, del tardo Cinquecento, fino all'assolutismo del Settecento. Nasce il problema della legittimazione, problema che in precedenza non si poneva in quanto la sovranità si organizzava nell'ambito dei corpi municipali. Le monarchie assumono l'accentramento amministrativo esportando una teoria della civilizzazione nelle colonie. L'ambasciata permanente è un'invenzione tutta italiana che dimostra una certa continuità tra nazioni, consolati e ambasciate. Le nazioni sono comunità di mercanti ognuna delle quali

disponeva di un edificio e aveva un capo, giudice dei suoi compatrioti in materia civile e commerciale, che li rappresentava presso la città. Il console [...] rappresentava solamente i mercanti o, più estesamente, gli interessi economici della madrepatria; non rappresentava lo Stato. D'altra parte da lungo tempo alcuni capi di Stato avevano un loro procuratore presso la corte di Roma, che, pur essendo talvolta incaricato per le limitate missioni di un'ambasceria presso il papa, esercitava il suo ruolo essenzialmente nel campo della giustizia [...]. Fu necessario attendere i primi decenni del Cinquecento perché l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, e l'Impero intrattenessero autentiche relazioni diplomatiche con gli Stati stranieri (Autrand, 1986: 729).

Si tratta, dunque, in primo luogo, di chiedersi cosa sia Europa in questo periodo. L'idea di Europa è, all'inizio del Cinquecento, assolutamente nuova. Non ha la vocazione universalistica degli imperi cristiani, non comprende la Russia e comprende relativamente l'Inghilterra, non essendo presente nel trattato di Westfalia. In quell'Europa ogni nazione ha la propria sovranità, senza gerarchie, plurale, l'Europa è una costruzione geografica di stati più grandi e più piccoli. Una sovranità singolarizzata dal fatto che essa si esercita su un territorio e in relazione a un popolo. E' la singolarità della moderna sovranità che costituisce la base del diritto internazionale, *Jus gentium*, diritto tra sovrani. La sovranità europea si misura, dunque, su uno spazio vivente da ordinare, diventa amministrazione. La rottura tra ordine e spazio muta il paradigma: lo spazio politico europeo non coincide con un territorio ed un popolo, oltre alle conseguenze dei processi di immaterializzazione, attraendo nuove soggettività. La sovranità come razionalizzazione del potere baserà le concezioni di diritto internazionale, gli scambi commerciali, il traffico degli schiavi e si misurerà sulle guerre di religione. Lo stesso *jus publicum europaeum* nasce con le guerre e per le guerre,

in un contesto di sospensione dei diritti naturali. All'impianto di sovranità gerarchica su un territorio e su un popolo, si contrappone l'ipotesi spinoziana di un diritto naturale potente e costituente, una sovranità singolare che non si ferma alle istituzioni ma eccede territorio e popolo, investendo il concetto di moltitudine che, come vedremo, si propone come modello di cittadinanza europea.

2 TRA EVOLUZIONISMO E RAZIONALISMO: L'ORDINE ISTITUZIONALE

Evoluzionismo e razionalismo costruttivista hanno per lungo tempo dibattuto sulla concezione di un ordine istituzionale della società, in quanto facenti parte di due modalità diverse di considerare la struttura delle attività umane. Di conseguenza appare utile delinearne i differenti approcci in termini di ricostruzione di una concezione controversa di sovranità. I costruttivisti hanno sempre interpretato in una visione antropomorfa tutte le regolarità che si riscontrano nei fenomeni naturali come se esse fossero il risultato del progetto di una mente pensante. Gli evoluzionisti hanno inteso, dal canto loro, la realizzazione ed il successo di un ordine istituzionale nella società in misura minore nella progettazione e invenzione di istituzioni e modi d'agire ma in misura maggiore nell'ambito di un processo di crescita. Insomma un'evoluzione in cui le regole ed i modi d'agire, adottati per ragioni precise o magari accidentalmente, hanno avuto successo a mantenersi perché sono state in grado di far prevalere il gruppo nel quale erano sorti sugli altri. Si può facilmente mettere in evidenza che l'interpretazione costruttivista, concependo il diritto e tutte le altre istituzioni come se fossero stati deliberatamente costruiti da qualcuno o perlomeno come se tutti i loro aspetti positivi derivassero da un tale intervento cosciente, trova la sua maggiore espressione nella concezione del contratto sociale di Hobbes prima e di Rousseau poi, fatte salve le evidenti diversità di tempo e di pensiero dei due filosofi politici in questione. E' indispensabile, poi, completare il passaggio con le trasformazioni di sovranità del XVIII secolo. Rousseau nel *Contratto sociale* pone la questione della sovranità popolare quale autogenerata dalla volontà generale. Si tratta di un processo fondamentale per comprendere il mutamento semantico e sostanziale del concetto di sovranità, data la nascita dell'idea di società civile già con Hobbes e Locke, di moltitudine in Spinoza. La nascita della società civile svuota definitivamente l'antica sovranità. Infatti con la rivoluzione francese la sovranità popolare diviene fondamento della definizione della borghesia come classe, fino all'idea di un concetto di sovranità popolare ottocentesco slegato dal

potere e in contrapposizione ad esso. Il popolo diviene contrapposto allo stato e lo spazio del suo potere eccede quello delle istituzioni.

Nel XVI e XVII secolo il razionalismo costruttivista aveva sommerso quelli che erano stati considerati come i segni precursori dell'evoluzionismo, modificando completamente il significato di due termini: ragione e diritto naturale. Il primo termine perse il significato di una distinzione tra ciò che è e ciò che non è in accordo con le regole stabilite, acquistando quello di una capacità di costruire tali regole deduttivamente da premesse esplicite. Il secondo perse, invece, completamente, il senso che precedentemente gli era stato attribuito, e tese sempre più ad identificarsi, per opera di Grozio e dei suoi successori, con un *diritto della ragione*. Huig de Groot è considerato il capostipite della tradizione giusnaturalista, tuttavia l'ampio uso delle ricostruzioni storiche che ricorre nella sua opera lo distingue da quella tradizione, caratterizzata invece da un accentuato antistoricismo. In ogni caso il suo pensiero prende le mosse dalla considerazione di un diritto naturale originatosi da quella ragione che costituisce la natura stessa dell'uomo. Sostenendo la validità universale di una norma di coesistenza dettata dalla ragione e connessa ad un *appetitus societatis* connaturato all'uomo, egli afferma l'esistenza di un diritto naturale inteso come «una norma della retta ragione, la quale ci fa conoscere che una determinata azione, secondo che sia o no conforme alla natura razionale, è moralmente necessaria oppure immorale, e che per conseguenza tale azione è da Dio, autore della natura, prescritta oppure vietata» (*De iure belli ac pacis*, 1625). In questo bisecolare dominio quasi incontrastato dei razionalisti costruttivisti, Hume e Mandeville seguirono un percorso nuovo. B. de Mandeville pubblicò nel 1705 *The Grumbling Hive, or Naves Turned Honest*, che ebbe una diffusione continentale ed occasionò un vivace dibattito nel quale presero la parola, tra gli altri, Berkeley e Smith. Lo scritto, successivamente ristampato col titolo mutato (*The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits*) e con l'aggiunta di numerosi saggi, attraverso l'allegoria dell'alveare descrive con disincanto il meccanismo delle passioni egoistiche e dei vizi privati che nella società mercantile sono alla base della prosperità pubblica, mettendo in luce la precarietà della dottrina shaftesburyana, che sosteneva la naturale disposizione umana alla moralità ed alla socievolezza. Per la sua analisi della società contemporanea Mandeville si era servito della meccanica delle passioni di Descartes, di Hobbes e della tradizione libertina e aveva contrapposto queste fonti alla dottrina tradizionale della legge di natura, presente nel deismo inglese. Egli appartiene, insieme a Hume, a quei pensatori politici probabilmente più influenzati dalla tradizione del *Common Law* inglese che dalla tradizione giusnaturalistica. Il *Common Law* è,

letteralmente, la legge comune e, per essere più chiari, un complesso di norme non scritte del sistema giuridico angloamericano. Le sue origini sono individuabili nell'XI secolo, al tempo del re Guglielmo il Conquistatore. Esso si contrappone al *Civil Law*, ovvero al diritto romano classico e ai diritti civili europei nettamente ispirati al sistema romano, praticato nel sistema italiano, francese e tedesco. Le sue caratteristiche principali sono quelle di creare il diritto per opera di una classe estremamente selezionata di giudici, che per ogni settore procedono ad una continua ricerca dei precedenti onde interpretarli ed adattarli alla realtà in costante mutamento. Si badi che il *Common Law* si differenzia dal diritto consuetudinario, tipico di una piccola comunità. I giudici esaminano ciò che si è fatto fino a quel momento, i cambiamenti che si verificano per le diverse condizioni economiche e sociali o per il diverso atteggiamento della collettività circa i valori meritevoli di tutela o meno, e adeguano a questo metro le loro decisioni. Occorre infine ricordare che il *Common Law* è affiancato dagli *statutes*, emanati dal Parlamento in caso di mancato adeguamento dell'orientamento giudiziario a cambiamenti in atto. L'applicazione degli *statutes* trova una resistenza della classe giudiziaria e la loro interpretazione è restrittiva, al contrario delle nostre leggi soggette a un'interpretazione estensiva e talvolta analogica.

Ormai i tempi per una teoria sociale sistematica che sviluppasse, da una parte, i temi evolucionistici riformulati da Hume e, dall'altra parte, una relativa ed adeguata teoria politica, erano maturi. Solo nella seconda metà del XVIII secolo, però, i primi risultati cominciarono ad arrivare con l'opera dei filosofi moralisti scozzesi come Smith e Ferguson che pubblicò nel 1766 *Essay on the History of Civil Society* in cui va sottolineata l'analisi della società civile moderna, destinata ad influenzare la riflessione hegeliana e marxiana. La divisione del lavoro e la diseguaglianza economica caratterizzano la società per il più sfrenato egoismo degli individui, i quali agiscono in perpetua competizione mossi soltanto dal desiderio di profitto. Ferguson ritiene indispensabile che gli individui recuperino una dimensione politica ormai abbandonata, lottino in modo incessante per la libertà e partecipino in modo diretto all'organizzazione militare. Successivamente Ferguson, attraverso *Institutes of Moral Philosophy* (1769) e *Principles of Moral and Political Sciences* (1792), cerca una conciliazione tra l'utilitarismo hobbesiano e mandevilliano, da un parte, e il sentimentalismo morale hutchensoniano e shaftesburyano, dall'altra. Burke, la cui prima opera (*Vindication of Natural Society*) del 1756 riscosse un certo successo, avviò la polemica coi razionalisti sul piano della teoria politica. In Inghilterra giunse poi il costruttivismo di Bentham, il quale dopo gli studi giuridici oxfordiani progettò un disegno per razionalizzare le norme giuridiche che procedeva nella direzione opposta

a quella del *Common Law*. Anche se sotto la veste di una concezione utilitaristica, che rappresentò un arresto per la rinascita operata dagli scozzesi, ecco però che vennero in aiuto, se così possiamo dire, le *scuole storiche* della linguistica e del diritto, le quali le fecero riguadagnare terreno su scala continentale, sviluppandosi soprattutto in Germania per opera di von Humboldt. Ministro del governo prussiano di von Hardenberg nel 1819, si dimise prima del terminare il suo incarico, consacrando agli studi di storia e di linguistica. Nel 1810 fondò l'università di Berlino, chiamandovi Fichte, von Savigny, Schleiermacher ed altri ancora. Egli concepisce la storia come un intreccio di cause e forze individuali che danno come risultante una totalità, la quale non è tuttavia mai perfettamente realizzata e il cui completamento si presenta come un valore normativo a cui ci si deve avvicinare indefinitamente. Si vedano, tra gli altri: *Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen* (1792), *Plan einer vergleichenden Anthropologie* (1795), *Über Goethes «Hermann und Dorothea»* (1797-1798). e von Savigny. L'approccio evoluzionista rientrò successivamente, comunque, in terra britannica grazie a Maine, che introdusse lo studio del diritto romano nelle università britanniche, tra i primi ad adottare il metodo storico comparato nello studio del diritto e seguace di von Savigny, fondatore della scuola storica del diritto e profondo studioso del diritto romano.

La questione della sovranità si lega immediatamente, dal punto di vista antropologico, alla nascita del linguaggio. Nelle società tribali il linguaggio fu senz'altro utilizzato fin dall'inizio per insegnare le regole, ma solo come mezzo per indicare quali particolari azioni erano proibite o richieste in particolari circostanze, poiché esso non era ancora sufficientemente sviluppato per esprimere regole generali. Sul piano strettamente politico ciò porta ad affermare che, non solo nelle tribù primitive, ma anche nelle comunità più avanzate, il legislatore usa la sua autorità, da un lato, per insegnare o sanzionare regole di condotta che gli appaiono come già stabilite, sebbene possa non avere molte idee sul perché sono importanti e su ciò che dipende dalla loro osservanza; e, dall'altro lato, per dare comandi relativi ad azioni che gli paiono necessarie per conseguire scopi particolari. Due modalità diverse, dunque, di esercitare l'autorità in cui, da un lato, il diritto del legislatore di imporre un certo comportamento dipende dal riconoscimento generale di una regola corrispondente mentre, dall'altro, le sue direttive ai partecipanti di una impresa comune sono determinate dal suo piano d'azione e da particolari circostanze note solo a lui, ma non necessariamente agli altri. Nel primo caso la sua legittimazione può essere discussa, mentre nel secondo è fuori discussione. E' interessante, storicamente, ricordare che la concezione secondo la

quale il diritto è il prodotto di una deliberata volontà umana, si è sviluppata per la prima volta in modo compiuto nell'antica Grecia, anche se la sua influenza sulla prassi politica restò limitata. Il diritto romano fu ancor meno il prodotto di una legislazione deliberata. Come ogni altro diritto dell'antichità fu, infatti, considerato da tutti come se esistesse da sempre, perché era estranea l'idea, presso i popoli antichi, che esso potesse essere il risultato della deliberazione umana. Solo in età posteriori si diffuse la credenza che tutto il diritto deve basarsi sulla legislazione:

l'idea che l'attività legislativa potesse stabilire norme di condotta valide era peculiare degli Stati più recenti della storia greca e romana; nell'Europa occidentale, essa rimase sopita fino alla scoperta del diritto romano e all'ascesa della monarchia assoluta. L'affermazione che qualunque legge è l'ordine di un sovrano è postulato derivato dall'ideologia democratica della Rivoluzione francese, secondo la quale tutte le leggi dovevano essere emanate dai rappresentanti del popolo debitamente eletti. Questa non è, comunque, un'esatta descrizione della realtà, meno che mai nei paesi retti dal *common law* anglosassone (Rheinsein, 1960: 117).

Una gran parte delle norme giuridiche non era dovuta ad un processo di legislazione. Il diritto privato romano (*ius civile*) fu tenuto praticamente al di fuori della portata dei legislatori per la maggior parte della lunga storia della repubblica e dell'impero. Questa sovranità popolare indipendente dai luoghi della politica e delle istituzioni agevola l'idea di nazione come unico luogo legittimo della sovranità. Si tratta del passaggio della sovranità da rappresentanza politica a rivendicazione etnica. Si tratta di un concetto esteso di sovranità così come quello che Marx individua nella modalità capitalistica dei rapporti di produzione. Il concetto di cittadinanza bilancerà il potere dello Stato, dall'Ottocento in poi, come risultato del costituzionalismo insieme all'assolutizzazione del potere. La teoria illuminista dei diritti e della cittadinanza non prevede necessariamente una sovranità che includa automaticamente il diritto civile individuale:

è stato il XX secolo europeo a separare, e nell'aspetto più tragico del nazismo e dei totalitarismi, sovranità e cittadinanza, considerate secondarie rispetto all'edificazione di un'architettura istituzionale. Ciò avviene nella razionalizzazione della teoria politica che proprio nel liberalismo contrappone libertà e giustizia sociale; non solo come concetti generali che separano sfera privata e pubblica, ma anche con estremi *governamentali*, come strumenti definiti a partire dall'organizzazione dell'insieme delle relazioni sociali [...]. La teoria liberale novecentesca, prodotto dell'evoluzione delle istituzioni parlamentari oltre che della profonda trasformazione del liberalismo, ha alla base l'idea della sovranità del singolo individuo come effetto della sua libertà. Questa sovranità individuale che preesiste alla relazione e al patto sociale è innata ed è in grado di legittimare la *res publica* (Vernaglion, 2006: 45).

3 PRINCIPIOS LA “ECCEZIONE”: DAL POLITICO AL GIURIDICO

La teoria giuridica inaugura il paradigma realistico proprio dalla crisi del liberalismo, giungendo alla definizione della sovranità quale “decisione sullo stato d’eccezione” data da Carl Schmitt nel 1922 Schmitt (1972). Questo concetto giuridico ha in realtà un passato politico. Il concetto politico di Stato d’eccezione si sviluppa, infatti, a partire dall’idea di ragion di Stato che legittima l’istituto giuridico della *plenitudo potestatis* : politicizzazione della categoria metafisica di “necessità” pubblica. Com’è noto, la misura d’eccezione è prevista già nel diritto romano, con l’archetipo dello *institium* , proclamazione della sospensione delle leggi da parte di un *senatus consultum ultimum* che consegna ai magistrati un potere illimitato. Agamben nota come lo *institium* sia un «paradossale istituto giuridico che consiste unicamente nella produzione di un vuoto giuridico» (Agamben, 1995: 56). Qui la sovranità è eccedente il diritto, formalizzandone la legittimazione della sospensione. Con Kelsen avremo poi la concezione di una sovranità che risiede nel diritto, da cui le due derivazioni convenzionale (*civil law*) e storica (*Common law*), fino alla decostruzione del concetto da Foucault a Derrida, attenti alle dinamiche biopolitiche innescate dalla trasformazione del rapporto tra capitale e sovranità. Del resto, è proprio dalla Rivoluzione industriale che il connubio sovranità-capitale crea la “macchina politica che domina la società”. In questa fase la formalizzazione del potere ovvero la sua trascendentalità, trasforma la sovranità in potere di polizia, inteso come sussunzione delle singolarità da parte della totalità. Burocrazia come organo del trascendentale, come direbbe Hegel, titolo ed esercizio del potere, politica e polizia, in senso foucaultiano. Il potere produce la società, nasce il biopotere. E’ questa la fase in cui la sovranità europea si delinea e costruisce “contro” l’altro, in una permanente dialettica di fuga e controllo:

una forza di defezione anonima, collettiva, continua e irriducibile ha spinto il mercato del lavoro verso la libertà. Questa forza ha costretto il liberalismo a produrre l’apologia del lavoro libero, il diritto alla proprietà e l’apertura delle frontiere. Nello stesso tempo, ha costretto gli economisti borghesi a costruire dei modelli che immobilizzano e disciplinano il lavoro negando le dinamiche di questa fuga ininterrotta. Tutto ciò è servito per inventare e reinventare una molteplicità di forme di schiavitù. Questo aspetto ineluttabile dell’accumulazione precede la questione della proletarizzazione dell’epoca liberale ed è a fondamento dello stato moderno (Boutang, 2002:5).

Si tratta della nascita del processo di deterritorializzazione che le attuali migrazioni esplicitano. Considerando le migrazioni verificiamo la straordinaria potenza del desiderio, come direbbe Spinoza, di liberazione da recinzioni e sfruttamenti. In questa forma singolare le migrazioni

che producono flessibilità, nomadismo, meticcio, in qualche modo anticipano e agevolano i movimenti del capitale. In questa fase, dunque, l'Europa politica può offrire una adeguata mediazione tra mondializzazione e localizzazione, estendendo l'idea di Europa politica verso un progetto che comprenda anche i non europei, riprendendo un concetto di sovranità multitudinaria di derivazione spinoziana: la strategia politica non è dunque democratica ma "demodinamica", quella che «non si riferisce a un popolo sovrano, reificato, feticizzato, radicato su un territorio, identificato dalla terra o dal sangue, ma a un popolo *in potenza*, perpetuamente in via di autoconstruzione e autoconoscenza, in gestazione, un popolo a venire» (Lévy, 2002: 98). Ciò contro l'idea del *Nomos* quale principio di ordinamento e suddivisione dello spazio. Si tratta di dispositivi territoriali, quelli dell'immaginazione geografica di Schmitt, che individuano la funzione di contenimento delle vie di fuga dall'ordine nei *confini*. Molto interessante è a questo proposito l'analisi di Wendy Brown la quale rileva la continua produzione di "segnali di confine", come i muri o i *checkpoint*, che striscia gli spazi lisci dei flussi globali (Brown, 2010). La costruzione del muro è costruzione di un monumento quale emblema della forza del principio di territorialità, potere su un *limes* come discontinuità tra due territori. In realtà, come nota Brown, i muri non bloccano la circolazione, bensì indirizzano le condizioni di mobilità, merce e forza lavoro, su canali irregolari. Ne viene fuori la costruzione di una geografia porosa a flussi e reti, una funzione performativa, simbolica, che mette in evidenza la fragilità del territorio, più che la sua forza. Da qui la distinzione teorica tra nomade e migrante rispetto alla relazione con la territorialità in figure:

La vita del nomade è intermezzo. Anche gli elementi del suo habitat sono concepiti in funzione del tragitto che continua a mobilitarli. Il nomade non è affatto il migrante; perché il migrante va essenzialmente da un punto all'altro, anche se l'altro punto è incerto, imprevisto, o mal localizzato. Ma il nomade va da un punto a un altro solo per conseguenza e necessità di fatto: in linea di principio, i punti sono per lui dei ricambi in un tragitto. I nomadi e i migranti possono mescolarsi in molti modi o formare un insieme comune; ma hanno comunque cause e condizioni molto diverse[...]. In secondo luogo, il tragitto nomade può ben seguire piste o vie usuali, non ha però la funzione, propria del percorso sedentario, di *distribuire agli uomini uno spazio chiuso*, assegnando a ciascuno la sua parte e regolando la comunicazione delle parti. Il tragitto nomade fa il contrario, *distribuisce gli uomini (o gli animali) in uno spazio aperto*, indefinito non comunicante. Il nomade si distribuisce in uno spazio liscio, occupa, abita, tiene tale spazio, ed è questo il suo principio territoriale (Deleuze - Guattari 2003: 530-531).

Il muro, come il *katekon* di Schmitt ha la funzione di contenimento, freno, governo, di una forza deterritorializzante, riconosciuta come tale. Anche i confini territoriali assumono la

funzione di dispositivi confinari, sia in senso intraeuropeo che extraeuropeo: si tratta di una precisa funzione di esclusione dell'Altro, al fine di significarsi per contrasto. E' evidente che ogni teoria politica della sovranità o del potere ha come nodo concettuale cruciale la categoria e la narrazione dell'Altro. La creazione di nuove soggettività fa sì che nello spazio politico europeo entrino in gioco categorie nuove e singolari che rifuggono anche la dimensione classica dell'Altro. Oggi parliamo di clandestino, colui che non abita, figura permanente dell'esodo, che in qualità di estraneo non rientra nella dialettica moderna dell'Altro, non emerge alla soglia della visibilità che lo farebbe diventare differenza. L'Occidente post-moderno sembra identificarsi per esclusione non dell'Altro, il barbaro, il soggetto sfruttato, sessuato, ma per contrapposizione all'estraneo. Il migrante è singolare, uomo, donna, bambino, non è figura di uno stato né di provenienza né di arrivo, il termine integrazione si ferma alla prima generazione. Anche la tradizione diviene un concetto novecentesco, per dirla con Debord "l'uomo somiglia ai suoi tempi più di quanto somigli a suo padre". L'esodo è atemporale e non radicato, intrinsecamente attivatore di forze:

Nulla è meno passivo di una fuga, di un esodo. La defezione modifica le condizioni entro cui la contesa ha luogo, anziché presupporle come un orizzonte inamovibile; cambia il contesto in cui è insorto un problema, invece di affrontare quest'ultimo scegliendo l'una o l'altra delle alternative previste [...]. L'esodo, ossia la defezione, sta agli antipodi del disperato "non si ha da perdere che le proprie catene": fa perno, anzi, su una ricchezza latente, su una esuberanza di possibilità, insomma, sul principio di *tertium datur* (Virno, 2002: 71-72).

4 DISTORSIONE E REGOLA: NOMADISMO

L'iperdecisionismo di cui tratta Benjamin nella VIII tesi di *Tesi di filosofia della storia* non può non rilevare, al contrario dello stesso Schmitt, come la "eccezione" sia in realtà la regola del potere e delle classi dominanti. Potere che produce e riproduce territorialità e confini. La territorialità assume una nuova dimensione, e la creazione di spazialità continua a performare soggetti estranei. In questa produzione continua di spazialità aumenta la difficoltà di identificare luogo e tempo della decisione sovrana e l'eccezione assume la funzione di categoria esplicativa. La stessa ragione cartografica entra in crisi (Farinelli: 2009) e la funzione di creazione del territorio che ha la carta stessa è stata sicuramente anche fonte di orientamento della modernità. Appare impossibile una carta dell'Europa politica: ad un preciso territorio confinante a nord con i baltici a est con Slovacchia e Romania a sud col mediterraneo e ad ovest con le coste atlantiche, confine

modificato oggi dalla *Brexit*, non corrisponde un'organizzazione unitaria. Lo stesso confine è un concetto problematico e inerte. Il confine ha bisogno di essere attivato al flusso di merci, uomini, capitali ed esistono confini mobili in tal senso e frontiere immateriali oltre che fisiche come mari e deserti. La superficie si apre e i confini da linee, secondo la distinzione classica punto-linea-superficie, diventano punti (Ratzel, 1914) (Cutitta 2007): cade la distinzione univoca di un *dentro* e un *fuori* e le politiche della sicurezza e del controllo innescano dinamiche foucaultiane di governamentalità. I mezzi del controllo rimangono quelli dell'ordine interno, della guerra infinita del controllo da parte dello Stato che

si serve di poliziotti e di guardie più che di guerrieri, non ha armi e non ne ha bisogno, opera per cattura magica, immediata, “afferra” e “lega”, impedendo ogni combattimento. Oppure lo Stato assume un esercito, ma questo presuppone un'integrazione giuridica della guerra e l'organizzazione di una funzione militare. Quanto alla macchina da guerra in se stessa sembra irriducibile all'apparato di Stato, esteriore alla sua Sovranità, anteriore al suo diritto: viene da altrove (Deleuze – Guattari, 2003: 495-496).

La classica funzione di protezione per mezzo del *Welfare*, come è noto, tende a cedere tra le prerogative pattizie dell'odierno Leviatano, per trasferimento dei servizi al privato della concorrenza nel mercato e l'idea di sicurezza tende a regredire a termini crudemente hobbesiani in senso di difesa della vita e della proprietà. Afferma nel 1977 Foucault conversando con Lefort:

il patto territoriale del sovrano col suo popolo è superato: quel che lo stato propone come patto al suo popolo è *sarete protetti*. Protetti da tutto quello che può essere incertezza, incidente, danno, rischio [...]. Di colpo la legge non è più adatta; improvvisamente sono necessarie queste specie di interventi, il cui carattere eccezionale, extralegale, non dovrà apparire come segno arbitrario di un eccesso di potere, ma al contempo come di un'attenzione premurosa (Foucault, 2009: 71-72).

Di fronte all'eccezione anche il diritto si globalizza, e l'unico re ha molteplici corpi (Teubner,1999). Le istituzioni giuridiche non garantiscono la pacificazione dei conflitti perché i luoghi di intersezioni sono punti nodali di una rete, e la sicurezza declina i temi più svariati : dal terrorismo, alle catastrofi, alla pirateria delle reti, alle migrazioni. Una creazione continua di eccezione, in cui il nemico è il terrorista delocalizzato che non è il partigiano ultima sentinella della terra, la propria, di Schmitt (Schmitt, 2005). L'esigenza del controllo ha messo in crisi le sovranità statali e disgregato in *networks* trasversali, vedi *Frontex*, reti di contenimento trasversali a geometria variabile. Dunque i confini, in questo processo, si sono moltiplicati e diversificati e lo stesso

concetto di politico subisce in Europa una disseminazione, tanto da parlare di tante Europe quante le sue funzioni su scala internazionale. Ma il tema dei confini, concetto che origina proprio dalla cultura europea, rimane centrale nella gerarchizzazione e definizione dell'umanità. Il valore nullo che si attribuisce a chi non sia cittadino europeo o semplicemente straniero benestante da parte delle definizioni giuridiche europee nasce proprio da un'accezione di confine. Bisogna innanzitutto riflettere alla relazione dei confini dell'Europa con la storia dei rapporti con lo spazio mondiale. La dialettica del processo di colonizzazione e decolonizzazione ha reso i confini europei instabili, in termini spaziali e temporali, così come i movimenti migratori ne scardinano le regolamentazioni. Si evidenzia la frattura nel pensiero liberale postcoloniale europeo dell'asimmetria tra principi interni di cittadinanza e principi esterni di non-cittadinanza, e prende vigore la visione degli studi postcoloniali, specie di Bhabha, intorno alla figura dell'ibridazione e del meticciato contro l'essenzialismo multiculturalista. E' evidente, dunque, che l'Europa politica necessaria è quella che apre e critica i propri confini. I processi continui di riterritorializzazione, residui di una modernità della sovranità territoriale, e di deterritorializzazione dei processi migratori evidenziano come i primi siano in stretta relazione con i secondi e come sia sui secondi che la modernità si apre al futuro costituente. Le ragioni della fuga sono eterogenee: da quelle politiche a quelle materiali, ma sempre oggettivamente in contestazione dei confini geografici e della divisione internazionale del lavoro:

esercitando la pretesa di vivere là dove la ricchezza viene consumata, i migranti contestano infatti quell'asimmetria fondamentale che li vorrebbe esclusivamente come produttori in casa propria. In questo senso, essi non solo sfuggono alle diverse forme di lavoro coatto diffuse dalla delocalizzazione della produzione, ma violano il senso stesso del "razzismo" occidentale, inteso come espressione politico-culturale del predominio materiale dei paesi maggiormente sviluppati. In altri termini, anche se con modalità politiche ancora embrionali o inesprese, i "nuovi" migranti sono portatori di un universalismo fondamentale; meglio ancora, i loro movimenti sono il laboratorio in cui viene materialmente forgiata una figura nuova dell'universale [...], che contiene *in nuce* un'istanza critica permanente nei confronti delle forme politiche occidentali (Dal Lago – Mezzadra, 2002: 153).

Questa valenza di contestazione politica viene riconosciuta ogni qual volta i migranti vengono respinti con forme di atroce violenza, anche nel caso di donne e bambini. Ai confini esterni dell'Europa si assiste da anni ad uno stato di guerra che lascia continuamente migliaia di cadaveri sconosciuti sui fondali del Mediterraneo. Ciò nell'ambito di una territorialità della sovranità, ben diversa dalla sovranità territoriale, che consiste nello spazio creato dalla sovranità e

che si espande fino all'incrocio con altra spazialità sovrana. Gli spazi giuridici si confrontano, poi, con il diritto a cercare sicurezza e l'obbligo dello stato ad offrire protezione, e si aprono al paradosso di presupporre sicurezza al di là dei confini nazionali. Ritorna la questione dell'attivazione dei confini effettuata dai migranti quale mobilità spaziale e sociale: rovesciando, come suggerisce Donati, il rapporto tra eccezione e regola della limitatezza della potestà d'imperio, non saranno gli stranieri ad essere definiti per esclusione, ma i cittadini stessi in quanto limitati dal riconoscimento di cittadinanza altrui. Le distorsioni del diritto in quest'ambito sono evidenti: un diritto penale che tende a definire sanzioni penali di persone e non di fatti, che nell'ambito delle leggi sull'immigrazione assolve funzione di potenziamento delle disposizioni amministrative. Nell'impossibilità di avere funzione efficace nel contenimento dei flussi, il diritto penale, così inteso, assolve unicamente alla funzione simbolica di differenziazione tra un noi e un loro, dando all'autore straniero di reato una qualità diversa ed altra rispetto all'autore interno del medesimo reato. Lo straniero diventa nemico, nemico interno, estraneo, non Altro. Prezioso, in questo senso, il lavoro di Donini che ha considerato l'istituzione dei CIE la "via italiana ai *lager*", nel suo studio comparativo tra la recente legislazione penale sull'immigrazione ed il diritto tedesco sugli ebrei (Donini, 2009: 201-233). Appare evidente, quindi, la funzione più narrativa che reale del diritto in questo senso. La ricerca di una categoria concettuale quale quella di sovranità a partire dal paradigma dello stato d'eccezione appare, dunque, certamente superata in termini di attualità, considerando con Kelsen e la sua scuola il carattere precipuamente storico del diritto. Osservando gli atti giuridici concreti, dopo lo spartiacque dell'11 settembre, non ci troviamo, in realtà, in una sospensione del diritto. E' stato notato come sia il *Patriot act* che l'*Anti-terrorism, Crime and security act*, siano stati possibili già nell'ambito della legislazione ordinaria. Si tratta di verificare quanto, in realtà, sia la legislazione ordinaria stessa ad essere costruita sul paradigma della paura e dell'insicurezza, e come la velocità e unanimità di decisione, che caratterizzerebbe l'aspetto emergenziale della misura eccezionale, sarebbero in realtà elementi perfettamente procedurali. Le democrazie liberali prevedono, dunque, formalmente, un ingresso dell'eccezione nella norma utilizzando l'eccezione più come narrazione emotiva utile alla legittimazione e al consenso politico, che non quale principio di legittimazione giuridica. La semantica dell'eccezione rimanda, dunque, ad una sovranità unitaria che, invece, appare superata e come concezione monistica del potere e come narrazione disseminata. La decisione non ha un luogo ed il suo orizzonte semantico in quanto eccezione appare emotivo-psicologico, costruttore un immaginario simbolico archetipico

dell'estraneo. Non si tratta di riporre la violenza fuori dal diritto, come considerava lo stato d'eccezione Benjamin, né di renderla formalizzata come in Schmitt, ma di inserirla in una narrazione di conflitto di civiltà, che cancella la realtà plurima e multitudinaria per ricostruire la metafisica del popolo, da cui la stessa possibilità dell'eccezione prende vita quale pratica governamentale, biopolitica.

Si tratta di rinvenire, proprio nella narrazione politica che racconta la stessa storia dell'Europa, da Aristotele a Spinoza, al poststrutturalismo, le risposte proprie alla costruzione di uno spazio politico singolare e costituente nell'ambito del confronto con le sfide poste dalla globalizzazione imperiale:

in tal senso, il nomadismo e il meticciato sono le esperienze della virtù, le prime pratiche etiche che si danno nel contesto dell'Impero. In questa prospettiva, lo spazio oggettivo della globalizzazione capitalistica si spezza. L'unico spazio veramente reale è quello alimentato dalla circolazione soggettiva e dai movimenti irriducibili (legali o clandestini) dei gruppi e degli individui. L'esaltazione contemporanea del locale diviene regressiva e persino fascista ogni volta che si oppone alla circolazione e al meticciato – e, dunque, quando rinforza i muri della nazione, dell'etnicità, della razza, del popolo e via dicendo. La nozione di locale non può essere concettualizzata presupponendo uno stato di isolamento e di purezza. Ogni qualvolta qualcuno fa crollare i muri che circondano il locale (e, così facendo, lo dissocia dalla razza, dalla religione, dall'etnia, dalla nazione e dal popolo) lo può direttamente connettere all'universale. L'universale concreto è ciò che permette alla moltitudine di passare di luogo in luogo e di fare in ogni luogo il proprio luogo. Questo è il luogo comune del nomadismo e del meticciato. La natura umana generica [...] si costituisce nella circolazione. La comunità umana si costituisce nella circolazione. Al di là degli orizzonti dell'Illuminismo e dei sogni ad occhi aperti del kantismo, il desiderio della moltitudine non è stato cosmopolitico, ma la creazione di una specie comune. Come in una Pentecoste secolare, i corpi si mischiano e i nomadi parlano una lingua comune (Hardt – Negri, 2002: 336-337).

5 LA COSTITUENTE EUROPEA

Come si è visto, appare pratica di parte del pensiero politico contemporaneo la teorizzazione di trincee in difesa della forma politica esistente, lo stato-nazione, difendendola in base alla cultura di riferimento. Sembra questa, infatti, la posizione di una certa socialdemocrazia europea con forti connotati di conservazione. Conseguentemente diverse sono le provenienze dalle quali nasce l'elaborazione di posizioni in difesa degli statuti nazionali dei lavoratori, delle carte nazionali dei diritti, delle consolidate forme costituzionali. Si rappresenta, così, il trionfo di una nuova attualità della necessità di una sovranità nazionale, se non fosse, nei fatti, ampiamente

superata dalle forme e dalle esigenze della società civile globale che si evolve con connotazioni sovranazionali in un processo storico di lungo cammino. Ma, d'altro lato, non meno antieuropea è la posizione di coloro che, anche criticamente, difendono la globalizzazione come mercato mondiale, dunque, ultra-europeo. Il progetto europeo, dunque, sembra arenarsi tra la resistenza dello Stato-nazione e una visione dell'economia globale. Non bisogna, però, dimenticare che negli anni appena trascorsi della "grande crisi" mondiale, e che viviamo ancora, le società europee sono riuscite a mantenere le culture e le legislazioni di protezione sociale, proprio come compito europeo. E' da rilevare, piuttosto, la contraddizione attuale tra alcune pratiche delle nazioni dell'Europa, antisolidali ed egoistiche, e le carte dei diritti civili e sociali che l'istituzione Europa produce. Sembra opportuno, allo scopo di avanzare ipotesi sul presente a-venire, iniziare con un'idea genealogica dell'Europa, nata come concetto geografico, prima che politico. Dalla concezione medievale di terre intorno al Mediterraneo, cioè le unità politiche di Gerusalemme e Atene, con confini mobili e mitici. Dunque, la prima e più profonda problematicità nei confronti dell'Europa è quella di un concetto che non coincide con uno spazio geografico identificato con uno spazio politico: né un'idea, né una realtà. La narrazione identitaria europea, poi, nasce proprio dalla negazione di un'Europa politica o geografica. Da più parti si fa riferimento a Pirenne, Braudel, Schmitt per ricostruire una narrazione di spazi politici mobili:

Così, non è l'Europa in generale, ma l'Ellade (cioè uno spazio ben determinato) a opporsi all'Asia per Erodoto, e soprattutto per Aristotele (*Politica* VII, 1327a); un'Ellade che è a sua volta un costrutto ideale, segnata com'è – il 'realista' Platone ben lo sapeva (*Repubblica* V 470b; *Leggi* 625e-629d) – dalla *stasis*. Non è l'Europa ma l'*imperium populi romani* lo spazio politico che è plasmato da Roma attraverso le sue guerre di conquista, e che è determinato dal *limes*; e a sua volta questo, certo, è immaginato – finché Roma ebbe forza – come una linea di scambio ben più permeabile, nei due sensi, che non, ad esempio, la Grande Muraglia Cinese; ma già dal IV secolo è un recinto che difende la civiltà romana (ossia l'umanità, non l'Europa) dalla *insania nationum circumlatrantium* (*De rebus bellicis* VI, 1) (Galli 2002: 45).

A rigore, non è corretto il termine 'continente' che anche i Greci usavano per le tre 'parti del mondo conosciute: Europa, Asia, Africa (la sola Libia). L'*epeiros* era utilizzato ad indicare una "parte del mondo", ma significava "terra ferma", dunque un unico continente comprendente le tre parti. Insomma, solo Erodoto utilizzava correttamente il termine *morìa*, come "parti", così come Pindaro il termine *epeiros* esclusivamente come terra ferma. Per chi divideva il mondo in due parti l'Africa faceva parte dell'Asia, tant'è che Arriano sostiene che Alessandro Magno,

conquistando Cartagine, avrebbe avuto tutta l'Asia. Altrimenti, come per Diodoro che riporta quanto Dioniso I volesse combattere contro gli europei Cartaginesi, considerando l'Africa come Europa. Sostanzialmente, l'Africa era distinta dall'Asia per il Nilo, mentre l'Europa si distingue facilmente dall'Africa per le Colonne d'Ercole. L'Europa e la sua narrazione geografica, origini antichissime di una questione le cui risposte hanno determinato, nel tempo, anche narrazioni ideali. Per gli antichi l'Europa è guerriera, contro la mollezza degli asiatici, Lo stesso Cesare avrebbe sostenuto, secondo Giuliano l'Apostata, di valere più di Alessandro. Alessandro, infatti, ha sconfitto legioni orientali mentre Cesare, sconfiggendo Pompeo, ha sconfitto legioni di europei. La guerra che secondo Eschilo è dei Persiani contro i Greci, in Erodoto è per la conquista dell'Europa. Si guardi, a questo proposito, alle notissime parole di Aristotele che considerava l'Ellade stessa contenente Europa ed Asia:

I popoli che abitano nelle regioni fredde e quelli d'Europa sono pieni di coraggio ma difettano un po' d'intelligenza e di capacità nelle arti, per cui vivono sì liberi, ma non hanno organismi politici e non sono in grado di dominare i loro vicini: i popoli d'Asia al contrario hanno natura intelligente e capacità nelle arti, ma sono privi di coraggio per cui vivono continuamente soggetti e in servitù: la stirpe degli Elleni, a sua volta, come geograficamente occupa la posizione centrale, così partecipa del carattere di entrambi, perché, in realtà, ha coraggio e intelligenza, quindi vive continuamente libera, ha le migliori istituzioni politiche e la possibilità di dominare tutti, qualora raggiunga l'unità costituzionale (Aristotele, *Politica*, Libro VII: capp.4-7).

Così come altra narrazione antica riguarda la povertà dell'Europa contro la ricchezza asiatica, così come dai racconti di Erodoto o di Ippocrate. Ma l'idea più forte che viene evocata nelle antiche narrazioni dell'Europa, è l'idea di libertà. Eschilo, nei *Persiani*, fa dire al coro che risponde alla domanda di Atossa su quale sia il re dei Greci, che essi si vantano di non essere schiavi di alcun uomo, né sudditi di nessuno (vv. 240-241). E' lo stesso concetto di autonomia e libertà che ricorda Aristotele, come si è visto, ma anche Euripide che nell'*Elena* (276) ricorda che “tra i barbari tutti, tranne uno, sono servi”, formula ripresa da Isocrate, ma anche da Montesquieu, nella sua famosa tassonomia delle forme di governo. Non a caso, molti storici, filosofi, ma anche politologi e giuristi contemporanei, considerano simbolica dell'idea di Europa la narrazione di Eschilo:

Esemplare il sogno di Atossa, la madre di Serse, nei *Persiani* di Eschilo (176 e ss.). Alla regina appaiono in sogno due sorelle, ambedue bellissime, ma l'una vestita alla persiana, l'altra alla “dorica”. Esse vengono a lite; giunge Serse che le umilia sottoponendole ambedue allo stesso giogo. La donna persiana lo accetta, anzi ne

va in qualche modo orgogliosa, perché le è stato imposto dal Re; la greca (cioè l' "europea") invece si ribella, manda all'aria il giogo e fa a pezzi il carro (AA.VV. 2010: 2).

Dunque coraggiosi, bellicosi, liberi di quella specifica libertà data dalle leggi: questa la narrazione antica dell'Europa. Erodoto narra di un colloquio tra Serse e uno spartano esule presso la sua corte, Demarato. Questi mette in guardia Serse circa la volontà di attaccare i greci, ma il re replica con sicurezza: «Mille o diecimila o cinquantamila uomini, tutti ugualmente liberi e non soggetti a un unico capo, come potrebbero opporsi a un'armata così imponente? Se fossero agli ordini di un uomo solo, potrebbero, per paura di costui, diventare più valorosi di quanto non siano per loro natura e marciare, costretti dalla frusta, contro nemici superiori per numero; ma, lasciati liberi, non farebbero nulla di tutto ciò». Ma Demarato replica che i greci, pur nella loro libertà, hanno in comune l'ossequio alla legge, che ordina di non fuggire in battaglia, ma di restare al proprio posto e vincere o morire: «Perché pur essendo liberi non sono in tutto liberi; sta su di loro sovrana la legge, che essi temono molto di più di quanto i tuoi uomini temano te; fanno perciò sempre ciò che esso ordina, e ordina sempre la stessa cosa: non fuggire davanti ad alcun numero di nemici e, rimanendo nel posto assegnato, vincere o morire (VII 103-104)».

A nostra conoscenza, il documento più antico in cui compare la fortunata espressione di ogni combattente di ogni tempo, "vincere o morire". Questa breve digressione su alcune linee ideali della narrazione dell'Europa, andrebbe naturalmente approfondita e ripensata per il ripensamento stesso dell'attuale narrazione europea. Non un'identità contro la globalizzazione, ma una riconoscibilità dentro la globalizzazione. Confini larghi, deterritorializzati, come per tutta la sua "storia geografica", spazio politico inclusivo i cui processi sociali e politici, oltre che economici, favoriscano la costruzione progettuale e rizomatica di un'umanità riconosciuta come policroma e non clandestina. La democrazia della cittadinanza, proprio come dai Greci nativisti, allo *ius soli* romano, fino all'auspicabile *ius eligendi* come cittadinanza europea. Cittadinanza europea significa proprio recuperare la tradizione giuridica di una narrazione multiculturale e non identitaria, sebbene non astrattamente universalistica. Dunque, non un Super-Stato giuridico-amministrativo, né una Costituzione senza Stato: queste le due ipotesi dominanti che oggi sembrano confrontarsi. Nell'uno e nell'altro caso risulta evidente il grave deficit di democrazia che rende non costituente ma spurio lo stesso processo. L'Europa politica sembra, dunque, possibile solo se il progetto politico viene agito da una mobilitazione democratica della moltitudine fluida europea. Fluida nel

senso del superamento delle mobilitazioni nazionali identitarie contro lo spazio aperto e liscio della narrazione europea: costruire il soggetto politico del *demós*. Ancora oggi, come abbiamo visto nell'antichità, permane l'obiezione della povertà dell'Europa:

All'obiezione che l'Europa è povera, che non ha materie prime né petrolio, che ha una finanza ed una moneta completamente subordinate al mercato mondiale, che non ha la bomba né la capacità di decidere della guerra, ecc. [...], si deve rispondere che l'Europa è ricca di forza-invenzione e di forme di vita. Nella depossessione di materie prime, nella debolezza finanziaria e monetaria, nella estrema impotenza militare, non è la reinvenzione del "demós" o una solidarietà antica (demotica) che premiano, ma piuttosto una nuova immaginazione biopolitica che, nel rapporto con la mobilità tellurica dei lavoratori e dei poveri e la mobilitazione delle nuove intelligenze, si faccia *esodo* della miseria delle forme economiche e politiche della modernità (Negri, 2002: 281).

La ricchezza europea sembra poter essere raffigurata, come più di uno studioso ha già fatto, dall'immagine di un porto mobile dove la cittadinanza, appunto, è a prescindere dal sangue e si propone, piuttosto, come cittadinanza "di mare", spazio fluido dagli imponderabili confini (Vittorio, 2002; 2005). Una cittadinanza quale intreccio di soggetti e istituzioni: in questo caso, le ipotesi federaliste vanno nel senso del "traghettaggio" della modernità nel postmoderno. Queste ipotesi metterebbero insieme l'esigenza costituente di una soggettività europea e uno spazio politico concreto della democrazia della cittadinanza. Una costituzione federale europea a partire dalle soggettività in movimento. In questa ottica sembra evidente il delinearsi di una ipotesi di Europa come "spazio a venire", spazio temporalizzato al futuro, paradossalmente, secondo la sua antica tradizione. Se la dimensione temporale è declinata al futuro, la nozione di identità diviene mobile, non omogenea, ma "differente". Europa come spazio di una ospitalità non come semplice incontro di "tolleranze", ma come apertura alla relazione come reciproco mutamento. In questo senso, la traduzione in termini di cittadinanza e partecipazione, potrebbe guardare positivamente alla proposta cosmopolitica di Held, nell'auspicabile *u-topos* di una democrazia globale: «Agli individui si potrebbe così garantire una cittadinanza multipla: l'appartenenza politica alle diverse comunità politiche che influiscono su di loro in modo significativo. Essi sarebbero cittadini della comunità politica cui appartengono direttamente, e delle più ampie reti regionali e globali che incidono sulla loro vita» (Held, 1999: 235). La crescente mobilità dei popoli, così come l'indefinibile *limes* del *demós*, insieme al nuovo spazio virtuale delle reti, pone la sfida europea immediatamente come sfida globale: divenire Europa. Nella qualità di Spazio a venire, Europa come *u-topos*, ma anche *a-topos*,

fuori luogo, “sia nel senso, positivo, di straordinario o originale, sia in quello, negativo, di strano, assurdo, innaturale”, come il Socrate del *Gorgia* e del *Simposio* di Platone.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., 2010, **L'Europa e il suo diritto oggi**, Giuffr : Milano.

AGAMBEN, GIORGIO, 1995, **Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita**, Einaudi: Torino.

AMIN, SAMIR, 1989, **Eurocentrismo**, Monthly Review Press: New York.

ARISTOTELE, **Politica**, Libro VII.

AUTRAND, FRANCOISE, 1986, **Crisi e assestamento delle grandi monarchie quattrocentesche**, in TRANFAGLIA NICOLA e FIRPO MASSIMO (a cura di), **La storia : i grandi problemi dal Medioevo all'Et  contemporanea**, Utet: Torino.

BLOCH, MARC, 2016, **I re taumaturghi**, Einaudi: Torino.

BROWN, WENDY, 2010, **Walled States, Warning Sovereignty**, New York.

CUTTITA, PAOLO, 2007, **Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera**, Mimesis: Milano.

DAL LAGO, ALESSANDRO e MEZZADRA, STEFANO, 2002, **I confini impensati dell'Europa**, in FRIESE HEIDRUN, NEGRI ANTONIO, WAGNER PAUL (a cura di), **Europa politica. Ragioni di una necessit **, Manifestolibri: Roma.

DELEUZE, GILLES e GUATTARI, FELIX, 2003, **Millepiani. Capitalismo e schizofrenia**, Cooper & Castelveccchi: Roma.

DONINI, MASSIMO, 2009, «Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione», in **Questione giustizia**, 1, pp. 201-233.

FARINELLI, FRANCO, 2009, **La crisi della ragione cartografica**, Torino.

FOUCAULT, MICHEL, 2009, **La strategia dell'accerchiamento. Conversazioni e interventi 1975-1984**, Palermo.

GALLI, CARLO, 2002, **L'Europa come spazio politico**, in FRIESE HEIDRUN, NEGRI ANTONIO, WAGNER PAUL (a cura di), **Europa politica. Ragioni di una necessit **, Manifestolibri: Roma.

HARDT, MICHAEL e NEGRI, ANTONIO, 2002, **Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione**, Rizzoli: Milano.

HELD, DAVID, 1999, **Democrazia e ordine globale. Dallo stato moderno al governo cosmopolitico**, Asterios: Trieste.

LÉVY, PIERRE, 2002, **L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio**, Milano: Feltrinelli.

MOULIER, BOUTANG YVES, 2002, **Dalla schiavitù al lavoro salariato**, Manifestolibri: Roma.

NEGRI, ANTONIO, 2002, **Strategie politiche per l'Europa. Europa necessaria, ma possibile?**, in FRIESE HEIDRUN, NEGRI ANTONIO, WAGNER PAUL (a cura di), Europa politica. Ragioni di una necessità, Manifestolibri: Roma.

RATZEL, FRIEDRICH, 1914, **Geografie dell'uomo, (Antropogeografia)**. Principi d'applicazione della scienza geografica alla storia, Milano-Roma- Torino.

RHEINSEIN, MICHAEL, 1960, **City Invincible**, Chicago.

SCHMITT, CARL 1972, **Teologia politica**. 1. Definizione della sovranità, in Le categorie del 'politico', Il Mulino: Bologna.

SCHMITT, CARL, 2005, **Teoria del partigiano**. Integrazione al concetto del politico, Adelphi: Milano.

TEUBNER, GUNTHER, 1999, **Diritto policontestuale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali**, Napoli.

VERNAGLIONE, PAOLO, 2006, **Il sovrano, l'altro, la storia**, Manifestolibri: Roma.

VIRNO, PAOLO, 2002, **Grammatica della moltitudine. Per un'analisi delle forme di vita contemporanee**, DeriveApprodi: Roma.

VITTORIO, TINO, 2002, **Anteo: saggio marinaro sulla "questione meridionale" d'Italia**, Maimone: Catania.

VITTORIO, TINO, 2005, Storia del mare. **Questione meridionale come questione mediterranea**, Selene: Milano.

Recebido em: 11/06/2019

Aprovado em: 09/08/2019

Editor Geral:
Dr. Leonardo da Rocha de Souza

Editores executivos:
Dr. Alejandro Knaesel Arrabal
Layra Linda Rego Pena